

Statuti associazione “pro salute Svizzera”

Adottati il 25/04/2023

I. Nome, sede, scopi e obiettivi

Art. 1 Nome e sede

Con il nome pro-salute.ch (pronuncia: "pro salute Svizzera") viene costituita un'Associazione, con sede legale a Berna, operante in tutta la Svizzera ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione è politicamente indipendente e neutrale dal punto di vista confessionale.

Art. 2 Scopi e obiettivi

L'obiettivo di pro-salute.ch è di agire, quale alleanza nazionale, come forza decisionale nella formazione delle opinioni e nella rappresentanza degli interessi nel sistema sanitario, al fine di rafforzare i diritti delle/dei pazienti, delle assicurate e degli assicurati, delle consumatrici e dei consumatori.

Gli obiettivi di pro-salute.ch sono:

- un elevato grado di trasparenza e comparabilità nel sistema sanitario (in termini di operatori, offerte, servizi, ecc.),
- un'elevata qualità dei servizi e dei fornitori di servizi, nonché
- costi equi nella fornitura di assistenza sanitaria in Svizzera.

Art. 3 Compiti

¹ Per raggiungere i propri scopi ed obiettivi, l'Associazione pro-salute.ch svolge i seguenti compiti:

- a) Organizza lo scambio di idee, l'informazione reciproca e le attività comuni su temi attuali e prevedibili nel settore sanitario.
- b) Coordina le attività congiunte dei membri in materia di politica sanitaria, quali ad esempio consultazioni, prese di posizione, petizioni, attività di lobbying, iniziative politiche, sostegno e lancio di referendum ed iniziative popolari, mobilitazione delle assicurate e degli assicurati, delle/dei pazienti, delle consumatrici e dei consumatori in occasione di votazioni.
- c) Promuove l'uso delle sinergie tra i propri membri.
- d) Utilizza e promuove la digitalizzazione – nell'ambito delle disposizioni di legge sulla protezione dei dati – a beneficio di e per l'informazione di pazienti, assicurate/i e consumatrici/consumatori.

² L'Associazione svolge i suoi compiti in modo neutrale e senza tener conto di imprese o organizzazioni specifiche.

II. Adesione

Art. 4 Soci

¹ L'adesione è aperta alle organizzazioni che difendono, in tutta la Svizzera o nelle sue regioni linguistiche, gli interessi dei/delle pazienti, delle assicurate / degli assicurati, delle consumatrici e dei consumatori, e che si adoperano per perseguire lo scopo e gli obiettivi dell'Associazione.

² L'adesione è aperta unicamente alle persone giuridiche.

³ I Soci sottoscrivono un regolamento di adesione che stabilisce i loro obblighi nei confronti dell'Associazione. Qualsiasi modifica al regolamento necessita dell'approvazione dell'Assemblea generale.

Art. 5 Ammissione, dimissioni ed espulsione

¹ L'Assemblea generale decide in merito all'ammissione e all'esclusione dei Soci su raccomandazione del Comitato.

² Un Socio può dimettersi per la fine di un anno civile, con un preavviso di sei mesi.

³ Un Socio può essere espulso con delibera dell'Assemblea generale, segnatamente se:

- a) contravviene reiteratamente agli statuti, agli obiettivi e alle decisioni dell'Associazione,
- b) rimane in arretrato con le quote associative o con altri obblighi finanziari nei confronti dell'Associazione anche dopo ripetuti solleciti.

⁴ L'adesione decade per dimissioni, espulsione o scioglimento dell'organizzazione interessata.

⁵ Inoltre, il regolamento dei Soci stabilisce le modalità necessarie.

III Organi

Art. 6 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Comitato;
- c) il Segretariato;
- d) l'Organo di revisione.

Art. 7 Assemblea generale

¹ L'Assemblea generale (AG) è l'organo supremo dell'Associazione. Ogni Socio dispone di un voto all'AG, ma può farsi rappresentare da un numero qualsiasi di delegati. I delegati dei Soci aventi diritto di voto all'AG non possono essere le stesse persone che fanno parte del Comitato.

² L'Assemblea generale ordinaria si tiene di norma una volta all'anno. Un'Assemblea generale straordinaria può essere convocata se il Comitato lo decide o se almeno un terzo dei Soci ne fa richiesta, indicando l'ordine del giorno per iscritto al Comitato.

³ L'AG ha i seguenti compiti e poteri:

- a) modifica degli Statuti;
- b) approvazione del rapporto annuale;
- c) approvazione del bilancio annuale e delibera sulla destinazione degli utili;
- d) scarico degli organi amministrativi;
- e) approvazione del programma di attività e della pianificazione finanziaria;
- f) determinazione della quota associativa;
- g) elezione della Presidenza per un mandato biennale (è possibile la rielezione);
- h) elezione del Comitato;
- i) elezione dell'organo di revisione;
- j) ammissione ed espulsione dei Soci;
- k) regolamentazione del diritto di firma;
- l) emanazione di regolamenti;
- m) delibera sullo scioglimento dell'Associazione o sulla sua fusione con un'altra associazione.

⁴ L'AG è convocata dal Comitato.

La convocazione è indirizzata in forma scritta a tutti i Soci, con indicazione dei punti all'ordine del giorno, e deve essere inviata ai Soci almeno 20 giorni prima dell'AG ordinaria, risp. 10 giorni prima di un'AG straordinaria.

⁵ L'AG è presieduta dal/dalla Presidente o da un altro membro del Comitato.

⁶ L'AG costituisce un quorum se almeno la metà dei Soci è rappresentata.

Per la loro validità, le elezioni richiedono la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto presenti, le votazioni ne richiedono maggioranza relativa. In caso di elezioni, il secondo scrutinio sarà a maggioranza relativa.

In caso di parità di voti prevale il voto del/della Presidente.

Le delibere relative ad una nuova votazione su una questione già decisa nell'AG in corso, la revisione degli statuti, lo scioglimento dell'Associazione o la fusione con un'altra Associazione necessitano dell'approvazione di due terzi dei Soci presenti.

Le mozioni dei Soci relative a questioni non incluse nell'ordine del giorno devono, di norma, essere inoltrate in forma scritta alla Presidenza 10 giorni prima dell'AG e possono essere trattate in AG solo con il consenso della maggioranza degli aventi diritto di voto presenti.

⁷ In casi di urgenza l'AG può deliberare per via circolare. Le delibere approvate per via circolare sono valide se approvate per iscritto dalla maggioranza dei Soci e se nessun Socio ha richiesto una deliberazione orale.

⁸ L'Assemblea generale viene verbalizzata.

Art. 8 Comitato

¹ Il Comitato è composto da cinque a sette membri. Ad eccezione della Presidenza, i membri del Comitato devono essere rappresentanti delle organizzazioni che compongono l'Associazione.

² La durata del mandato dei membri del Comitato è di due anni. È possibile la rielezione.

³ Il Comitato gestisce gli affari correnti e rappresenta l'Associazione all'esterno e dispone di tutte le competenze che non sono espressamente assegnate, per Legge o Statuti, ad un altro organo. I suoi compiti e le sue competenze comprendono in particolare:

- a) determinare l'orientamento strategico dell'Associazione;
- b) eleggere il Segretariato;
- c) adottare la pianificazione annuale;
- d) attuare le delibere dell'AG; rappresentare gli interessi dell'Associazione all'esterno, nei confronti delle autorità politiche e di terzi;
- e) lanciare le campagne dell'Associazione;
- f) adottare i regolamenti che rientrano nell'ambito di competenza del Comitato, segnatamente il regolamento sull'accettazione di fondi di terzi; approvare il bilancio.

⁴ Il Comitato si costituisce da solo, ad eccezione delle competenze dell'AG.

⁵ Le riunioni del Comitato si tengono almeno due volte l'anno e possono avvenire anche per via elettronica. Ulteriori riunioni del Comitato si terranno in base alle necessità. Il/La Presidente convoca le riunioni del Comitato in forma scritta e con almeno 10 giorni di anticipo indicando, nella convocazione, i punti all'ordine del giorno.

⁶ Il Comitato costituisce un quorum se è presente almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto. Le delibere sono approvate a maggioranza semplice dei presenti. Anche il/la Presidente partecipa alla votazione ed il suo voto è decisivo in caso di parità di voti.

⁷ In casi di urgenza il Comitato può deliberare per via circolare. Le delibere approvate per via circolare sono valide se approvate per iscritto dalla maggioranza dei Soci e se nessun Socio ha richiesto una deliberazione orale. Le delibere circolari saranno registrate nel verbale della successiva riunione del Comitato.

⁸ Le riunioni del Comitato sono verbalizzate.

Art. 9 Segretariato

¹ L'Associazione dispone di un Segretariato.

² I compiti del Segretariato sono in particolare:

- a) l'organizzazione e la preparazione delle riunioni del Comitato e dell'Assemblea generale;
- b) l'attuazione operativa degli scopi dell'Associazione;
- c) l'attuazione operativa delle delibere del Comitato e dell'Assemblea generale;
- d) la regolare informazione ed il coordinamento con i Soci e le altre parti interessate;
- e) l'adeguata organizzazione di servizi per i Soci dell'Associazione e per i terzi;
- f) rappresentare, in collaborazione con la Presidenza, l'Associazione all'interno ed all'esterno.

Art. 10 Organo di revisione

¹ L'AG elegge quale organo di revisione un revisore abilitato o una Società di revisione, in conformità alle disposizioni del Diritto in materia di sorveglianza dei revisori. I revisori effettuano una revisione limitata, ai sensi dell'art. 727a CO.

² L'organo di revisione è eletto dall'Assemblea generale, di volta in volta, per un anno.

IV. Finanziamento, responsabilità, scioglimento

Art. 11 Finanziamento

¹ L'Associazione finanzia le proprie attività mediante:

- a) quote associative;
- b) contributi del settore pubblico;
- c) contributi a progetti da parte di Soci e di terzi;
- d) donazioni;
- e) altre entrate.

² L'Associazione garantisce l'indipendenza di tutte le fonti di finanziamento e si riserva il diritto di rifiutare finanziamenti che potrebbero compromettere l'indipendenza dell'organizzazione.

³ In caso di dimissioni o espulsione sarà dovuta l'intera quota associativa per l'anno in corso.

Art. 12 Responsabilità

L'Associazione risponde dei propri debiti esclusivamente con il patrimonio dell'Associazione. La responsabilità dei Soci per le passività dell'Associazione è limitata all'importo della quota annuale.

Art. 13 Scioglimento dell'Associazione

¹ Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso unicamente dall'Assemblea generale. Se dopo lo scioglimento rimane del patrimonio, questo sarà devoluto ad una o più organizzazioni che perseguono scopi simili.

² Una fusione può avvenire unicamente con un'altra persona giuridica con sede legale in Svizzera e che sia esente da imposizione fiscale per motivi di pubblica utilità o di scopo pubblico.

Art. 14 Entrata in vigore

I presenti Statuti sostituiscono quelli del 30 giugno 2020 ed entrano in vigore, con effetto immediato, con delibera dell'Assemblea generale dei Soci del 25 aprile 2023.

Berna, il 25 aprile 2023



Felix Wettstein, Presidente di pro-salute.ch